- IX LEGISLATURA -

## deliberazione n. 36

ULTERIORE MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2009, N. 125: "MODALITÀ DI NOMINA DELLA RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE MARCHE IN SENO ALL'ASSOCIAZIONE 'UNIVERSITÀ PER LA PACE'.

ARTICOLO 15, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2002, N. 9"

\_\_\_\_\_

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2011, N. 63

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di deliberazione n. 7/11, a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli: "Ulteriore modifica alla deliberazione 14 luglio 2009, n. 125: "Modalità di nomina della rappresentanza della Regione Marche in seno all'associazione 'Università per la Pace'. Articolo 15, comma 5, della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9" dando la parola

al Consigliere di maggioranza Rosalba Ortenzi e al Consigliere di minoranza Franca Romagnoli, relatori della I Commissione assembleare permanente;

## omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

— IX LEGISLATURA —

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 125 del 14 luglio 2009 con la quale sono state approvate le modalità di nomina della rappresentanza della Regione Marche in seno all'associazione Università per la Pace, così come previsto dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9: "Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale":

Vista la propria deliberazione n. 23 del 5 aprile 2011 che aggiunge il punto 2bis) alla predetta deliberazione n. 125 del 14 luglio 2009;

Visto il comma 5 dell'articolo 12 dello Statuto dell'Università per la Pace che prevede che nel Consiglio direttivo, composto da un massimo di 12 membri, i soci sostenitori hanno diritto di essere rappresentati per una quota non inferiore al 25 per cento dei componenti del Consiglio stesso:

Preso atto che la Regione Marche è l'unico socio sostenitore:

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della I.r. 9/2002 la rappresentanza della Regione Marche in seno agli organi dell'Università per la Pace è nominata dall'Assemblea legislativa regionale;

Ritenuto di dover integrare la disciplina per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio direttivo dell'associazione ove questo sia composto da 12 membri;

Ritenuto che nel Consiglio direttivo dell'Università per la Pace la rappresentanza della Regione Marche, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della deliberazione n. 125/2009, debba avere carattere istituzionale e debba quindi essere costituita da consiglieri regionali;

Vista la proposta presentata dai consiglieri componenti dell'Ufficio di Presidenza;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## DELIBERA

di modificare la propria precedente deliberazione n. 125 del 14 luglio 2009, come già modificata dalla deliberazione n. 23 del 5 aprile 2011, aggiungendo dopo il punto 2bis) il seguente:

"2ter) di stabilire che l'eventuale e ulteriore rappresentanza della Regione Marche in seno al Consiglio direttivo dell'associazione Università per la Pace sia costituita da consiglieri regionali nominati dall'Assemblea legislativa regionale".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI f.to Moreno Pieroni f.to Franca Romagnoli